

REGOLAMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA

Legge Regionale n.24 dell'8.08.2001 così come modificata e integrata
dalla Legge Regionale n. 24 del 13.12.2013, dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa 9 giugno 2015
e dalla delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai casi di seguito rappresentati per i quali si verifichi la necessità di sospendere l'emissione ovvero di riconfermare o meno il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché ai casi per i quali si applichino le **azioni di mitigazione** previste dalla delibera regionale n. 894 del 13 giugno 2016 art. 2 lett. b).

Art. 2

CASI PER I QUALI SI PREVEDE LA SOSPENSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI DECADENZA

Ferme restando le norme previste dall'art.30, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) della Legge Regionale n.24 dell'8.08.2001 così come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 24 del 13.12.2013, dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa 9 giugno 2015 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016, e previa istanza degli interessati, si considerano ai fini della sospensione del provvedimento di decadenza le seguenti situazioni:

1. abbandono motivato dell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi da parte di anziani con previsione di rientro nel proprio alloggio al momento del riacquisto della propria autonomia;
2. morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi dovuta a gravi situazioni personali o familiari, nel caso in cui esista la possibilità di sanarla attraverso un piano finanziario di recupero del credito;
3. riacquisto del requisito relativo all'attività lavorativa previsto per i cittadini extracomunitari;
4. inadempienza dell'obbligo di produrre le informazioni e documentazioni dovute per l'accertamento del reddito e degli altri requisiti per la permanenza a causa di gravi situazioni personali, di salute o familiari che hanno determinato l'inadempienza medesima;
5. superamento per un solo anno dei limiti di reddito del nucleo avente diritto e dei valori di patrimonio immobiliare previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3

TERMINI DI SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA

Per le situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 del precedente art.2 la sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza ha la durata massima di un anno.

Il dirigente competente per materia definisce il periodo della sospensione sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento.

Per la situazione di cui al punto 3 del precedente articolo 2 il provvedimento di sospensione dell'emissione della dichiarazione di decadenza perde efficacia dal momento dell'emissione del provvedimento di espulsione da parte delle autorità competenti a norma dell'art. 27 della legge 189 del 2002 o ad altro termine previsto dalla normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento di decadenza.

Art.4

CANONE

Il canone di locazione applicato quando è emesso il provvedimento di decadenza per superamento dei limiti di reddito, o nei casi di sospensione dello stesso provvedimento, è pari al valore massimo del canone concordato previsto dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Tale canone non può essere inferiore al canone già applicato.

Se l'assegnatario non rilascia l'alloggio, alla data indicata nel provvedimento il Comune applica, oltre al pagamento del canone di locazione concordato, anche una sanzione stabilita nella misura del 20% dello stesso canone.

Per gli altri motivi di decadenza il canone è stabilito nel regolamento comunale sui canoni ERP.

Art. 5

CASI PER I QUALI SI PREVEDE LA NON RICONFERMA O LA RICONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DI DECADENZA

Su istanza motivata e documentata dell'interessato, in presenza di eventuale riacquisto dei requisiti prescritti per la permanenza nell'ERP, ovvero di rimozione dei fattori straordinari che hanno determinato l'avvio della procedura di decadenza, si considerano ai fini della non riconferma o della riconferma del provvedimento di decadenza le situazioni che hanno dato luogo alla sospensione di cui al precedente art. 2.

Art. 6

AZIONI DI MITIGAZIONE PER SUPERO LIMITE DI PERMANENZA

Fermo restando che le **azioni di mitigazione** sono praticabili soltanto in sede di prima applicazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 13 Giugno 2016, n. 894 art. 2 lett. b) e per un termine massimo di due anni, le stesse azioni di mitigazioni, si applicano nel modo seguente:

- a. nuclei che superano il limite di decadenza fino al 10% applicazione di un differimento per due anni;
- b. nuclei che superano il limite di decadenza in misura compresa tra il 10,01% e il 20% applicazione di un differimento di due anni qualora siano presenti nel nucleo familiare figli minori o persone anziane di età superiore a 65 anni o persone con una disabilità classificata almeno media nella dichiarazione Isee o altri nuclei familiari per i quali il Servizio Sociale Territoriale ha rilasciato apposita attestazione a seguito di puntuale valutazione.

Ai nuclei per i quali viene sospesa l'emissione della dichiarazione di decadenza per effetto delle azioni di mitigazione, si applica un canone parametrato pari al valore medio del canone concordato previsto dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Detto canone verrà applicato fino alla emissione della dichiarazione di decadenza, dalla quale sarà applicato il canone massimo; ovvero fino al rientro del nucleo entro i limiti previsti per la permanenza nell'alloggio ERP che comporterà il rientro del canone di locazione nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.